



di avere successivamente sottoscritto con l'Amministrazione resistente, un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal

che con il contratto a tempo indeterminato riceveva il medesimo profilo di inquadramento e veniva addetta agli stessi compiti all'epoca già assegnati con i contratti a tempo determinato;

di avere, quanto al luogo di lavoro, svolto la prestazione lavorativa in favore della parte convenuta sempre c/o il Centro Politiche e Bioeconomia, sede della Campania;

che, che all'atto dell'immissione in servizio a tempo indeterminato, non le veniva riconosciuta l'anzianità giuridica e professionale matura con i precedenti rapporti a tempo determinato che, nel caso di specie, risultano essere riconducibili al periodo dal al nonostante lo svolgimento di mansioni equivalenti;

che non essendo stata riconosciuta l'anzianità di servizio maturata con la sottoscrizione dei contratti di collaborazione e a tempo determinato non aveva potuto fruire degli stessi benefici economici e professionali al pari dei suoi colleghi assunti con contratto a tempo indeterminato;

Tanto premesso, adiva questo Tribunale per ivi sentire accertare e dichiarare il diritto di essa ricorrente a *vedersi considerare, ai fini dell'anzianità lavorativa e della maturazione dei conseguenti aumenti stipendiali, l'intero periodo di lavoro prestato a tempo determinato e/o con contratti di co.co.co. specificati in premessa, dichiarandoli ove occorra illegittimi, dal al*, prima della sua assunzione a tempo indeterminato; condannare il CREA a riconoscere alla ricorrente l'intera anzianità di servizio maturata in forza dei contratti a tempo determinato e di co.co.co. stipulati con la resistente precedentemente alla sua assunzione a tempo indeterminato e per l'effetto a ricostruire la carriera della ricorrente anche con riferimento alla fascia stipendiale da attribuire; condannare il CREA a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive maturate e maturande, oltre accessori in misura e con decorrenza di legge, da liquidarsi in separato giudizio. Vinte le spese con distrazione.

Si costituiva tempestivamente il CREA convenuto che instava per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.

All'odierna udienza la causa, lette le note di udienza scritte, veniva decisa con la presente sentenza, all'esito della camera di consiglio.

\*\*\*\*\*

La domanda è fondata, anche alla luce di una attenta giurisprudenza di merito di primo e secondo grado che qui si richiama integralmente.

Preliminarmente rileva il giudicante come ai fini della ricostruzione della vicenda in esame debba evidenziarsi come la giurisprudenza della Corte di Giustizia abbia affermato, sulla materia in oggetto, che, affinché l'attività lavorativa prestata nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato sia trattata in modo equivalente rispetto a quella prestata nell'ambito di un rapporto a tempo indeterminato, è necessario che essa sia identica o simile ai sensi dell'accordo quadro.

Nel caso di specie tale requisito non pare sia dubitabile essere sussistente alla luce della documentazione versata in atti (*Cfr.* contratti di collaborazione co.co.co., contratti di lavoro a tempo determinato e successiva assunzione a tempo indeterminato con le medesime mansioni e medesimo livello di inquadramento di Tecnologo di III livello).

Rileva, peraltro, il giudicante come la valutazione della identità o similitudine delle mansioni prescinde dall'oggetto del singolo incarico affidato in un determinato momento ed investe solo la natura delle mansioni che nel caso di specie, indubbiamente, sono e sono state sempre di tecnologo di III livello.

Ciò premesso, questo giudicante condivide pienamente quanto affermato in diverse occasioni dalla giurisprudenza di merito di primo e secondo grado di questo e di altri Distretti di Corte di Appello i cui principi qui di seguito si ripercorrono.

Osserva, quindi, il Tribunale come la direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, alla clausola 4 del punto 1 disponga che, per quanto riguarda le condizioni di impiego, ... i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.

La Corte di Giustizia ha quindi affermato che le prescrizioni enunciate nella direttiva 1999/70 e nell'accordo quadro sono applicabili ai contratti ed ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (*cfr.* sentenza Adelener, sentenza Marrosu e Sardino e sentenza Vassallo).

Nella sentenza Del Cerro del 13-9-07, poi, la Corte di Giustizia ha precisato altresì che ... la mera circostanza che un impiego sia qualificato di ruolo in base all'ordinamento interno e presenti alcuni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego è priva di rilevanza.

Nella sentenza n. 302-305 del 18-10-12, Valenza e altri/AGCM, la Corte di giustizia ha affermato che la clausola 4 dell'accordo quadro, figurante quale allegato della direttiva 1999/70, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da "ragioni oggettive" ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere.

Nel presente giudizio si deve innanzi tutto valutare se la nozione di *condizioni di impiego* di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro possa essere interpretata come comprensiva del riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in corrispondenza ai periodi di lavoro a tempo determinato.

Peraltro, come si è già visto, nel caso di specie il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio rileva non in quanto tale, bensì per i suoi effetti sul piano economico, in quanto il sistema retributivo applicabile individua il trattamento economico sulla base degli anni di servizio prestato e pertanto essa rientra pienamente nella previsione della direttiva citata e del d.lgs. n. 368/01.

Come si è visto, in base alla suddetta normativa, una diversità di trattamento tra il personale assunto a termine e quello assunto a tempo indeterminato potrebbe, quindi, essere giustificata solo da ragioni oggettive.

Nel caso di specie non si ravvisano ragioni oggettive idonee a giustificare una diversità di trattamento, in quanto parte ricorrente ha prestato la medesima attività lavorativa in modo continuativo dal

Parte ricorrente ha, quindi, acquisito una professionalità e competenza pari a quella raggiunta dai colleghi con pari anzianità assunti (sin dall'origine) a tempo indeterminato ed il meccanismo retributivo previsto dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo nel comparto ha appunto la funzione di parametrare il trattamento retributivo alla progressiva

acquisizione di una maggiore professionalità e competenza del lavoratore, come conseguenza del protratto svolgimento di una determinata mansione.

Tanto premesso, la disparità di trattamento, sotto il profilo retributivo, integra una violazione della normativa comunitaria.

Si aggiunga che il c.c.n.l. di settore riconosce l'anzianità anche in corso di contratto a tempo determinato, con la conseguenza che, a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato, la retribuzione riconosciuta al lavoratore potrebbe essere addirittura inferiore rispetto a quella percepita durante i precedenti rapporti a tempo determinato.

Deve quindi trovare accoglimento la domanda di accertamento del diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in corrispondenza dei contratti di collaborazione co.co.co. e a termine ai fini della progressione stipendiale prevista dalla contrattazione collettiva vigente, nonché il diritto alle conseguenti differenze retributive.

Osserva, infine, il Tribunale come sul punto si sia pronunciata anche la S.C. che, nei confronti del CNR ha statuito che: *In materia di impiego pubblico contrattualizzato, al lavoratore collocato in ruolo a seguito della procedura di stabilizzazione prevista ex l. n. 296 del 2006, deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata precedentemente all'acquisizione dello "status" di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito del contratto a termine, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l'assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'ordinanza impugnata, che aveva riconosciuto un quinquennio di anzianità pre-ruolo ad una lavoratrice assunta dal CNR a seguito di procedura di stabilizzazione, avendo accertato che le mansioni svolte, sia prima che dopo il collocamento in ruolo, erano state sempre quelle di ricercatore, ancorché le prime svolte in una fase formativa) (cfr. Cass., 23 novembre 2017, n. 27950 in Giustizia Civile Massimario 2018).*

Sul punto anche la ulteriore recente pronuncia della S.C. che nell'esaminare la possibilità di considerare l'anzianità maturata in forza di rapporti a termine stipulati prima dell'entrata in vigore della direttiva, afferma che *La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo*

*determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento. Il principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia antecedente alla data sopra indicata, di entrata in vigore della direttiva, perché, in assenza di espressa deroga, il diritto - dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina (Cass., 16 luglio 2020, n. 15231).*

Rileva, quindi, anche questo giudicante che, come già affermato in altri precedenti sulla medesima questione, non sortisce conseguenze degne di rilievo la modalità concorsuale di accesso della parte ricorrente nei ruoli del CREA giacché in ogni caso si instaura un nuovo rapporto alle dipendenze dell'Ente. Ciò, anche nel caso della stabilizzazione, la cui procedura è contenuta nella legge 296/2006, con cui il legislatore è intervenuto con la finalità di sanare situazioni che hanno disatteso le norme che regolano il sistema di provvista di personale nelle pubbliche amministrazioni e creato diffuse aspettative nei dipendenti così assunti, anche in violazione dell'art. 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Anche la suprema Corte ha statuito che *la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 519 è una disposizione a carattere eccezionale diretta a promuovere la stabilizzazione di personale non di ruolo presso le pubbliche amministrazioni per l'anno 2007, in controtendenza rispetto al blocco delle assunzioni prevista, in una precedente legge finanziaria, dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 95 e 96, che prescriveva appunto che per gli anni 2005, 2006 e 2007 nel comparto pubblico (amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agenzie, incluse le agenzie fiscali, enti pubblici non economici, enti di ricerca e enti D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 70, comma 4) era fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Solo per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza -e comunque previa autorizzazione ad assumere L. n. 449 del 1997, ex art. 39, comma 3- ter, e nei limiti delle risorse allocate in un apposito fondo costituito a tal fine con stanziamenti crescenti per gli anni suddetti (2005, 2006 e 2007) ed uno stanziamento stabile a partire dal 2008 - era possibile derogare a tale divieto. Divieto che quindi si*

*applicava anche alla Croce Rossa Italiana in quanto ente pubblico esercente istituzionalmente attività sanitaria e socio-assistenziale senza scopo di lucro. Tale blocco delle assunzioni a tempo indeterminato ha creato, nel comparto pubblico, un precariato che ha assunto dimensioni vistose soprattutto nel settore della sanità. Il legislatore del 2006 ha inteso avviare un processo virtuoso di graduale riassorbimento di tale precariato con instaurazione di stabili rapporti di lavoro a tempo indeterminato, in ciò consisteva la stabilizzazione del personale precario (cfr. Cass., sez. lav., 11/06/2015 n. 12117).*

*La possibilità, poi, di stabilizzare anche quei rapporti già risolti alla data della stipula del contratto a tempo indeterminato, purché rientranti nel triennio, rafforza la convinzione che tra i due rapporti non vi sia continuità, nel senso che le norme citate sono chiare nell'evidenziare che la stabilizzazione non costituisce una mera trasformazione del rapporto da contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, quanto una nuova assunzione in relazione alla quale l'esistenza di un contratto a tempo determinato costituisce mero presupposto (cfr. Trib. Napoli, 27.01.2021, n. 596).*

Applicando tali principi al caso all'odierno esame, ed accertata pertanto l'illegittimità dell'azzeramento dell'anzianità della parte ricorrente ai fini economici, in ragione della pregressa esperienza occupazionale alle dipendenze del medesimo soggetto con contratti di co.co.co. ed a termine, ne deriva il diritto alla progressione stipendiale con riconoscimento dell'intero periodo di lavoro prestato antecedentemente alla assunzione a tempo indeterminato e la condanna del CREA a riconoscere l'intera anzianità di servizio maturata e a ricostruire in tal modo la carriera di parte ricorrente anche con riferimento alla fascia stipendiale da attribuire.

Infine, il CREA va altresì condannato pagamento delle differenze economiche conseguenti a tale riconoscimento, da quantificarsi in separata sede, a decorrere dalla stipula del primo contratto (□□□□□□□□).

Deve, sul punto, essere rigettata l'eccezione di prescrizione per essere stato documentato l'invio di un rituale atto interruttivo della stessa entro il termine di cinque anni decorrente dalla data di assunzione a tempo indeterminato (v. doc. n. 111 nella prod.ne di parte ricorrente).

Sulla sorta maturano i soli interessi legali dalla maturazione al saldo, ex art. 22, 36° comma legge 724/94 (come modificata dalla pronuncia di incostituzionalità n.459/00).

Venendo, quindi, alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vengono poste a carico del CREA resistente nella misura indicata in dispositivo, adeguata alla assenza di qualsivoglia attività istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli in persona del dott. Marco Ghionni Crivelli Visconti, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- accerta il diritto della parte ricorrente al riconoscimento, ai fini dell'anzianità di servizio valida per l'acquisizione delle fasce stipendiali, dei periodi lavorativi alle dipendenze del CREA con contratti a tempo determinato decorrenti dal \_\_\_\_\_, con effetto anche dopo l'assunzione avvenuta in data \_\_\_\_\_ ed in continuità con la stessa;

- condanna il CREA convenuto al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle connesse differenze retributive conseguenti al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturate dal \_\_\_\_\_ all'attualità, oltre i soli interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo, da quantificarsi in separata sede;

- condanna il CREA convenuto al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in \_\_\_\_\_ oltre accessori di legge e contributo unificato, con attribuzione.

Napoli, 23 settembre 2021

Il Giudice

dr. Marco Ghionni Crivelli Visconti